

## STATUTO DELL'ENTE BILATERALE REGIONALE

### *Art. 1 Costituzione*

Conformemente a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, è costituito l'Ente Bilaterale Regionale.

Sono soci fondatori:

....., per la parte imprenditoriale, e  
....., (le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL), per le organizzazioni sindacali.

### *Art. 2 – Scopo e finalità*

L'Ente Bilaterale Regionale, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

Esso si propone di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti ed avrà i seguenti scopi:

- a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore vigilanza, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione nel territorio;
- b) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale;
- c) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- d) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso tecnologia informatica;
- e) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- f) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati al 2° livello di contrattazione, per l'inoltro all'Ente Bilaterale Nazionale;

- g) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali della vigilanza;
- h) promuovere lo sviluppo, anche attraverso sportelli dedicati e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria integrativa, secondo le intese tra le parti sociali nazionali;
- i) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Regionale stesso;
- j) elaborare e proporre alle Istituzioni competenti in materia di vigilanza (Prefettura, Questura, Dir. Reg.le del Lavoro ecc.) ogni iniziativa atta al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e degli imprenditori del settore;
- k) avere un ruolo attivo a livello locale quale interlocutore ufficiale delle istituzioni competenti in materia di vigilanza privata affinché siano assunte iniziative coerenti alla tipicità del settore e finalizzate al suo miglioramento nel complesso;
- l) fungere da segreteria per le Commissioni Paritetiche Regionali e per l'O.P.T. previste dal CCNL Vigilanza;
- m) programmare ed organizzare studi e ricerche sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
- n) elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni opportune per la loro pratica attuazione;
- o) asseverare l'applicazione della contrattazione collettiva ai fini del rilascio, da parte dell'Ebinvip, della certificazione liberatoria prevista dal CCNL;
- p) rilasciare il parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla contrattazione collettiva in materia di apprendistato;
- q) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione del lavoro, in sinergia con enti, fondi e istituzioni che finanziano la formazione;

- r) assistere gli Istituti e/o gli Enti e/o le strutture formative nella definizione di piani e/o progetti formativi. Previa presentazione del verbale di accordo di validazione del piano/progetto formativo sottoscritto dalle parti sociali, rilasciare il relativo certificato di assistenza, dopo esame e consenso del Comitato esecutivo. L'assistenza e la certificazione è riservata esclusivamente ai piani e/o progetti formativi relativi ai dipendenti di Istituti nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2 del vigente CCNL.
- s) monitorare, attraverso apposita commissione, i contratti a tempo determinato secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

### **Art. 3 – Sede**

L'Ente ha sede .....

### **Art. 4 – Durata**

La durata dell'Ente è illimitata.

### **Art. 5 – Soci**

Sono soci ordinari e beneficiari dell'Ente i soci fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Sono, inoltre, soci beneficiari gli Istituti di Vigilanza ed i lavoratori da essi dipendenti, in regola con quanto previsto dal successivo articolo 14 del presente Statuto.

### **Art. 6 – Organi**

Sono organi dell'Ente Bilaterale Regionale:

- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

La funzione di componente degli Organi statutari di cui sopra, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza dal Comitato Esecutivo il Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l'elezione del sostituto.